



COMUNE DI BARRAFRANCA

PROVINCIA DI ENNA

DETERMINAZIONE DEL CAPO DEL II SETTORE

Ambiente, Energia, Tecnologia e SUAP

N. 105/181 DEL 22/x/2019

Oggetto: REGOLARIZZAZIONE CONTABILE DELL'ORDINANZA SINDACALE N. 28 DEL 01/10/2019
MEDIANTE IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE DEGLI
IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN GESTIONE *EXTRA ORDINEM* DA ENEL SOLE

L'anno DUEMILADICIANNOVE, addì VENTISUE del mese di OTTOBRE
nell'Ufficio del Capo Settore.

IL CAPO SETTORE

Premesso che:

- dal 01/01/2015 è entrata in vigore la normativa in merito alla contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. 23/06/2011 n. 118 integrato e modificato dal D.Lgs. 10/08/2014 n. 126;
- con Delibera Commissariale n. 3 del 19/01/2016, adottata con i poteri del Consiglio Comunale, è stata formalmente esplicitata la dichiarazione di dissesto di questo Comune ai sensi dell'art. 246 del T.U.E.L.;
- con Deliberazione della G.C. n. 104 del 31/12/2018 è stata approvata l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato pluriennale 2014/2018;
- con Deliberazione di G.C. n. 3 del 16/01/2019 l'Amministrazione ha approvato il Piano Economico di Gestione, attribuendo le risorse economiche ai responsabili di settore, al fine di conseguire gli obiettivi contenuti nel suddetto P.E.G.;
- il Comune di Barrafranca agisce quindi in virtù dell'art. 250 del T.U.E.L. in esercizio provvisorio, fino all'approvazione da parte del Consiglio Comunale dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato pluriennale 2014/2018;

Vista l'ordinanza sindacale n. 28 del 01/10/2019, con la quale è stata imputata la relativa spesa necessaria all'ottemperanza della stessa al cap. 1937 destinato al pagamento dei servizi di pubblica utilità;

Preso atto che:

- a seguito dell'emanazione dell'ordinanza sindacale n. 4 del 29/01/2019 e della successiva ordinanza sindacale n. 28 del 01/10/2019 - fondata sulla rilevata nullità della delibera di G.M. 223/2001 esplicitata con la deliberazione di G.M. n. 87 del 30/11/2017 - l'atto pattizio tra le parti (contratto del 31/01/2002 tra Enel Sole e Comune di Barrafranca) risulta ineseguibile anche per l'intervenuta causa ostativa derivante dalle disposizioni contenute nella suddetta ordinanza;
- per effetto della deliberazione di G.C. n. 87 del 30/11/2017, nessun pagamento può essere effettuato in favore della società Enel Sole per le prestazioni rese in esecuzione del contratto del 31/01/2002 e che pertanto è necessario procedere a nuovo affidamento del servizio mediante procedura ad evidenza pubblica;
- si rende necessario, in ottemperanza alla suddetta ordinanza sindacale n. 28 del 01/10/2019, impegnare la somma per l'espletamento delle attività relative al servizio pubblico locale con standard minimi ed alle condizioni essenziali al fine di garantire la continuità del servizio secondo l'ordinaria manutenzione con l'esclusione di ogni intervento di manutenzione programmata assicurando comunque gli standard di sicurezza;
- è indispensabile una puntuale quantificazione delle spese per il consumo di energia elettrica per l'alimentazione dell'impianto di Pubblica Illuminazione nonché per la manutenzione ordinaria necessaria a garantirne gli standard di sicurezza;
- ogni procedimento amministrativo che comporta spesa deve trovare la relativa attestazione di copertura finanziaria ed essere prenotato nelle scritture contabili dell'esercizio individuato nel provvedimento che ha originato il procedimento di spesa;

Considerato che tuttora la società Enel Sole non ha ottemperato a quanto disposto ai punti 6 e 7 della citata ordinanza n. 4 del 29/01/2019, né al relativo sollecito del 18/02/2019 con prot. gen. n. 2419 al fine di acquisire i contratti con i fornitori terzi ed i dati sul consumo di energia elettrica da corrispondere alla predetta società, previo regolare e documentata fornitura del servizio;

Vista la Deliberazione di G.C. n. 60 del 23/04/2019 con la quale vengono trasferite le competenze in materia di Pubblica Illuminazione dal V al II Settore;

Vista la Determinazione Sindacale n. 10 del 27/05/2019 con la quale vengono nominati i responsabili dei Settori Funzionali dell'Ente;

Ritenuto di dover provvedere in merito, al fine di garantire la continuità del servizio in gestione Enel Sole in regime di ordinanza sindacale, ed assumere l'impegno di spesa preventivo;

Visti:

- il T.U.E.L
- il vigente statuto comunale
- il vigente regolamento per il funzionamento dei servizi e degli uffici
- il vigente regolamento comunale di contabilità


ACCERTATA la regolarità tecnica ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/00 in ordine alla regolarità e correttezza amministrativa;

DETERMINA

1. le premesse che precedono sono parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituiscono presupposto e motivazione per l'adozione;
2. di impegnare la somma preventiva di € 214.443,00 corrispondente a 4/12 della somma assegnata nel PEG 2019 in esercizio provvisorio, con riserva della corresponsione degli oneri esclusivi derivanti dall'adempimento di quanto disposto dall'O.S. n. 4 del 29/01/2019 imputando la somma di € 160.832,25 (pari a 3/12) all'esercizio

2019 e riservandosi di impegnare con successivo provvedimento la somma di € 53.610,75 (pari ad 1/12) all'esercizio 2020;

3. riservarsi, con successivi atti, la puntuale quantificazione delle spese necessarie per l'espletamento del servizio (decorrente dal 01/10/2019 al 31/01/2020) da rendere secondo la predetta ordinanza, nonché di procedere mediante rate mensili alla liquidazione di quanto spettante alla società Enel Sole, per il servizio di che trattasi debitamente documentato e comprovato con atti idonei;
4. dare atto che le somme effettivamente sostenute in esecuzione della predetta ordinanza sindacale potranno essere corrisposte solo a rendicontazione previa acquisizione degli atti contabili relativi alle spese per forniture di energia elettrica e per manutenzione ordinaria, nonché straordinaria se necessaria e preventivamente autorizzata;
5. di imputare la superiore somma al capitolo n. 1937 del bilancio degli esercizi 2019 e 2020, dando atto che la spesa rientra tra quelle previste dall'art. 250 del TUEL;
6. dare atto che il presente provvedimento diverrà esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
7. di provvedere alla pubblicità legale e di notizia secondo la normativa vigente in materia sul sito istituzionale dell'Ente ed all'albo pretorio on line;
8. di comunicare la presente al Sindaco, all'Assessore competente ed al Segretario Generale, nonché alla stessa società Enel Sole



Comune di Barrafranca

Libero Consorzio Comunale di Enna

Ufficio del Sindaco

Ordinanza n. 28 del 02/10/2019

OGGETTO: PROROGA DELL'ORDINANZA N. 4 DEL 29/01/2019. Gestione del servizio di pubblica illuminazione nel territorio comunale di Barrafranca in continuità dopo la presa d'atto della nullità della delibera n. 223 del 18/12/2001.

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 87 del 30/11/017, i cui contenuti sono qui tutti richiamati, è stata deliberata la presa d'atto della nullità insanabile della Deliberazione di G.C. n. 223 del 18/12/2001 avente ad oggetto <<Adesione al pacchetto del servizio So.Le. denominata "Premium" proposto dalla So.Le. s.p.a. Gruppo Enel campagna promozionale "Diamo luce alle tue idee">> e della conseguente nullità del contratto sottoscritto a mezzo di scrittura privata in data 31/01/2002, per violazione degli artt. 153 e 191 del D.Lgs. 267/2000 e di tutti gli atti adottati dall'Ente in conseguenza della stessa Deliberazione di Giunta nulla;
- per effetto della suddetta deliberazione n. 87 del 30/11/2017 nessun pagamento può essere effettuato in favore della società Enel So.Le. s.p.a. per le prestazioni rese in esecuzione del contratto del 31/01/2002 privo della necessaria copertura finanziaria di cui all'art. 191 del D.Lgs. 267/2000;
- ad oggi non è stata effettuata la consegna degli impianti come richiesta al punto 6 della predetta deliberazione di G.C. n. 87 del 30/11/2017;
- che con protocollo gab. n. 166 del 24.01.2018 e prot. gen. n. 994 di pari data, si invitava la società Enel So.Le. s.p.a. a volere consegnare gli impianti di pubblica illuminazione senza alcun riscontro;
- che la società Enel So. Le. S.p.a. ha presentato ricorso straordinario dinnanzi al Presidente della Giunta della Regione autonoma Siciliana contro il Comune di Barrafranca, Assunto al prot. gen. 4865 del 19.04.2018, per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, della delibera di G.C. n. 87 del 30.11.2017 e di ogni altro atto connesso, conseguenziale o presupposto.

TENUTO CONTO CHE:

- ai sensi dell'art. 4 comma 32-ter del D. L. 138 del 13/08/2011, al fine di non pregiudicare la necessaria continuità nell'erogazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, i soggetti (pubblici e privati) esercenti a qualsiasi titolo attività di gestione dei servizi pubblici locali assicurano l'integrale e regolare prosecuzione delle attività medesime anche oltre le scadenze ivi previste, ed in particolare il rispetto degli obblighi di servizio pubblico e degli standard minimi del servizio pubblico locale, alle condizioni di cui ai rispettivi contratti di servizio ed agli altri atti che regolano il rapporto, fino al subentro del nuovo gestore;



Comune di Barrafranca

Liberò Consorzio Comunale di Enna

- preso atto che la società Enel Sole srl ha assicurato la continuità del servizio, limitatamente alla manutenzione ordinaria degli impianti, alla sostituzione di corpi illuminanti danneggiati e all'erogazione della fornitura elettrica.

VALUTATE E CONSIDERATE:

- le esigenze di ordine pubblico e di pubblica incolumità connesse al servizio di pubblica illuminazione, che è un servizio di pubblica utilità indispensabile e non può subire alcuna interruzione;

CONSIDERATO CHE:

- occorre comunque procedere all'affidamento del servizio secondo la normativa vigente in materia e, nelle more di espletamento degli atti consequenziali e procedurali, si dovrà nell'immediato mettere in atto i necessari provvedimenti ex art. 54 del T.U.E.L.;
- la mancata consegna da parte di Enel Sole degli impianti di illuminazione pubblica comunque non impedirà l'acquisizione in autotutela, ai sensi dell'articolo 826 ultimo comma del C.C.

RICHIAMATA la propria Ordinanza Sindacale n. 4 del 29/01/2019 con la quale è stato ordinato alla Società ENEL Sole s.r.l. di continuare a svolgere le attività di manutenzione e di gestione ordinaria degli impianti ed assicurare gli standard di sicurezza nell'esercizio del servizio pubblico essenziale della illuminazione pubblica, incluso il pronto intervento in caso di guasti e malfunzionamento, sino alla consegna ad altro gestore all'esito della procedura di gara ad evidenza pubblica ovvero fino al 30/09/2019;

VISTA la relazione del Capo del II Settore prot.n. 13468 del 30/09/2019 dalla quale si evince che è tutt'ora in corso il censimento dell'impianto di pubblica illuminazione e che tale attività è necessaria e propedeutica per l'affidamento del servizio al nuovo gestore;

ATTESO CHE:

- ai sensi dell'art. 54 del T.U.E.L. compete al Sindaco, quale ufficiale del Governo, adottare con atto motivato provvedimenti contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana, dandone preventivamente comunicazione al Prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione, derogando alle norme sull'affidamento del servizio, D.lgs 50/2016 e s.m.i;

VISTI:

- l'art. 54 del D.Lgs. 267/2000
- l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia
- il vigente Statuto Comunale

PRESO ATTO:



Comune di Barrafranca

Libero Consorzio Comunale di Enna

- che per completare l'attività istruttoria necessaria al nuovo affidamento del servizio è necessario un periodo di tempo di circa quattro mesi;
- che sussistono i presupposti per l'adozione di una Ordinanza contingibile ed urgente ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. per un periodo transitorio di mesi otto, nelle more della definizione degli atti per l'affidamento del servizio di pubblica illuminazione nel territorio comunale in via ordinaria;

ORDINA

sussistendo le condizioni di eccezionale ed urgente necessità di tutelare la sicurezza urbana e l'incolumità pubblica ed al fine di dare continuità di gestione al servizio di pubblica illuminazione ed evitare l'insorgere di criticità sociali ed ambientali nel territorio comunale, **a decorrere dalla data del 01/10/2019 e fino al 31/01/2020 alla società ENEL – Divisione infrastrutture e reti area di business illuminazione pubblica – ENEL Sole s.r.l., in persona del suo legale rappresentante, con sede in Roma, via Tor di Quinto n. 45/49:**

1. continuare a svolgere le attività di manutenzione e di gestione ordinaria degli impianti ed assicurare gli standard di sicurezza nell'esercizio del servizio pubblico essenziale della illuminazione pubblica, incluso il pronto intervento in caso di guasti e malfunzionamento, sino alla consegna ad altro gestore all'esito della procedura di gara ad evidenza pubblica alle stesse condizioni previste nella precedente ordinanza n. 4 del 29/01/2019 fatta eccezione per il punto n. 5;

Al Responsabile del I settore Affari Finanziari:

1. La spesa conseguente all'affidamento della fornitura in parola troverà copertura nel bilancio comunale e sarà imputata al cap. 1937 degli esercizi di competenza previsto per il pagamento dei servizi di pubblica utilità.

Al Responsabile del II settore Ambiente, Energia, Tecnologia SUAP, di:

1. Riconoscere a decorrere dal 01/10/2019 e per tutta la durata della presente ordinanza alla società Enel So.Le. s.p.a., il valore economico per la gestione annuale del servizio di pubblica illuminazione pari a quello relativo al consumo di energia elettrica per alimentazione degli impianti – documentato con le fatture degli enti fornitori a corredo dei contratti di Enel Sole con soggetti terzi finalizzati e funzionali alla gestione e manutenzione degli impianti ed alla sola manutenzione ordinaria previo rendicontazione ed autorizzazione preventiva dell'Ente e rapportato ai prezzi CONSIP;
2. Demandare ogni adempimento utile alla rendicontazione ed al controllo della necessaria spesa per il funzionamento del servizio di pubblica illuminazione a decorrere dalla data di decorrenza della presente;
3. Attivarsi per la predisposizione degli atti necessari all'affidamento del servizio, ai sensi delle norme in vigore;



Comune di Barrafranca

Libero Consorzio Comunale di Enna

4. Provvedere a pubblicare il presente provvedimento mediante affissione all'Albo comunale e pubblicazione sul sito istituzionale del Comune nella sezione "Amministrazione Trasparente".

AVVERTE

Che a chiunque spetti, è fatto obbligo di far rispettare la presente ordinanza


DISPONE

- notificare via PEC la presente ordinanza alla società Enel – divisione infrastrutture e reti area di business illuminazione pubblica – ENEL Sole s.r.l., a enelsole@pec.enel.it, relativamente alle seguenti sedi:
 - Enel – divisione infrastrutture e reti area di business illuminazione pubblica ENEL Sole srl, Viale Tor di Quinto n. 45/47 - 00191 Roma;
 - Enel – divisione infrastrutture e reti area di business illuminazione pubblica ENEL Sole srl, Via Beruto n. 18 – 20131 Milano;
- trasmettere il presente atto:
 - ai Responsabili del I e II Settore per gli adempimenti consequenziali, in osservanza alle vigenti disposizioni inerenti la verifica del controllo amministrativo e gestionale della spesa, ivi compresa l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
 - al Prefetto di Enna protocollo.prefen@pec.interno.it
- che il presente provvedimento venga reso noto mediante le forme previste dalle leggi vigenti, ivi compresi i mezzi sopra indicati.

AVVISA

che avverso la presente Ordinanza, in applicazione del D.Lgs. n° 104/2010, chiunque abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni, al TAR Sicilia o, in alternativa, al Presidente della Regione Sicilia entro il termine di 120 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Comunale.

Dalla Residenza Municipale, 01/10/2019



Il Sindaco
prof. Fabio Arnaldo Ettore Accardi



Letto, approvato e sottoscritto:

IL CAPO II SETTORE
F.to Dr. Ing. Santi Eugenio Diliberto

Ai sensi del 4° comma dell'Art. 151 Decreto Legislativo 267/2000 il sottoscritto Capo del 1° Settore – Affari finanziari appone il visto di regolarità contabile, ed attesta la copertura finanziaria .

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
F.to Dott.ssa Giuseppina Crescimanna

Il presente provvedimento è divenuto esecutivo ai sensi della sopra citata norma

Publicato all'Albo Pretorio di questo Comune giorno _____ e per
quindici giorni consecutivi.

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO GENERALE

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Barrafranca, li _____

IL CAPO SETTORE
